

COMUNICAZIONE N. 143

Prot. N.: ep 13899-13900/28/95

OGGETTO: Legge 471/88

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Trasmettiamo l'allegato ordine del giorno, approvato all'unanimità dal Comitato Centrale del 20 novembre u.s. e già inviato al Ministero della Sanità, che esprime con chiarezza la posizione della Federazione sul problema dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri dei medici chirurghi, ex legge 471/88.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
f.to Aldo Pagni

ALL.TO

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito in Roma il 20 novembre 1997;

CONSIDERATA la necessità di esprimere il parere della Federazione sulla delicata tematica dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri dei laureati in medicina e chirurgia negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 ai sensi della legge 471/88, concernente l'opzione per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri stesso;

CONSIDERATO che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 10 giugno 1995, tale legge è da considerarsi inoperante, prevalendo le sentenze della Corte di Giustizia europea su ogni normativa nazionale;

VISTA la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 965 del 3 ottobre 1997;

VISTE le istanze-denunce presentate agli ordini provinciali e alla Federazione da diversi interessati, richiedenti la immediata cancellazione da parte degli Ordini stessi degli iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della citata legge 31 dicembre 1988, n. 471;

CONSIDERATO che l'estrema delicatezza del problema può trovare soluzione soltanto nell'ambito della definitiva approvazione della legge istitutiva dell'Ordine separato degli odontoiatri già votata dalla Camera dei Deputati e attualmente all'esame della Commissione Igiene e sanità del Senato;

CONSIDERATO, altresì, che la legge di cui al punto precedente prevede norme particolari, accettate anche dall'Unione Europea, per la soluzione dei problemi di legittimità dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri di medici iscritti ai sensi della legge 471/88;

CONSIDERATA, ancora, l'assoluta impossibilità pratica, oltrechè l'ingiustizia sostanziale, di procedere alla cancellazione dall'albo di professionisti legittimamente operanti ormai da diversi anni, i quali hanno acquisito notevole esperienza nel campo trascurando nel contempo possibilità di esercizio professionale;

AFFERMA

1. La necessità e l'urgenza dell'approvazione della legge sull'Ordine separato degli odontoiatri che del resto è già da tempo al vaglio del Parlamento e delle relative norme recanti la soluzione dei problemi relativi alla legittimità dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri di medici iscritti ai sensi della Legge 471/88,
2. l'assoluta impossibilità per le ragioni menzionate di procedere alla cancellazione dei medici iscritti all'albo degli odontoiatri in ragione di detta normativa;

INVITA

Il Ministro della Sanità a farsi parte responsabile e attiva per raggiungere i risultati sopra delineati.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE